



IMU 2021

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A norma della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) è abolita a decorrere dal 2020 ed è accorpata all'IMU.

ALIQUOTE

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del 30 marzo 2021, ha determinato le aliquote per l'anno 2021.

Tipologia di immobile	aliquota 2021	codice tributo
Abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e pertinenze	0,4% (detrazione € 200)	3912
Fabbricati categoria catastale A, B, C: • esclusi negozi commerciali C/1; • esclusi C/2, C/3 e C/7 non pertinenza di abitazione principale; (es.: abitazioni, autorimesse, uffici)	1,10%	3918
Locali commerciali (negozi) categoria C/1	0,48%	3918
Fabbricati categoria C/2, C/3 e C/7 (non pertinenza di abitazione principale)	0,96%	3918
Abitazione in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado	0,86%	3918
Aree fabbricabili	1,10%	3916
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusi quelli accatastati in categoria "D")	0,10%	3913
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce")	0,10%	3918
Fabbricati ad uso produttivo categoria "D" (es.: capannoni, alberghi, campeggi)	0,76% (quota stato) 0,10% (quota comune)	3925 3930
Terreni agricoli	ESENTI	----

ESENZIONI. L'Imu non è dovuta solamente:

- per l'abitazione principale, che NON sia accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9;
- per i terreni agricoli, da chiunque posseduti.

FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CATEGORIA "D"

E' mantenuta l'aliquota base di legge dello 0,86%, con riserva allo stato della quota di imposta corrispondente all'aliquota dello 0,76%. A tal fine va posta particolare attenzione alle **modalità di versamento dell'imposta**, in quanto il possessore di immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", determinata la base imponibile:

- applicherà l'aliquota dello 0,76% e verserà l'imposta così risultante allo Stato, con codice tributo 3925;
- contestualmente, applicherà l'aliquota dello 0,10% e verserà l'imposta al Comune, con codice tributo 3930;

ABITAZIONE PRINCIPALE

Abitazione principale non è sinonimo di "prima casa". L'Abitazione principale è quella dove **dimora ed ha la residenza anagrafica il contribuente, insieme ai propri familiari** (coniuge/convivente ed eventuali figli). Finché l'immobile non sia destinato ad abitazione e residenza dell'intera famiglia del contribuente, l'agevolazione non potrà essere riconosciuta.

Se, dunque, i familiari (i componenti del “nucleo familiare”) del contribuente hanno la residenza anagrafica fuori dal territorio comunale, l’abitazione posseduta dal primo non potrà essere considerata “abitazione principale”. Nel caso in cui i familiari risiedano in Manerba, ma in un immobile diverso da quello ove risiede il contribuente, l’agevolazione è riconosciuta, ma spetta ad uno solo degli immobili. In tal caso deve presentarsi dichiarazione al fine di individuare l’immobile per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Si rimanda alle più dettagliate informazioni disponibili presso l’ufficio tributi o reperibili sul sito internet del comune, nelle pagine dedicate a tale ufficio.

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono limitate al numero di una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. Alle pertinenze che eccedono tale numero si applica l’aliquota dell’1,10% (categoria C/6) o dello 0,96% (categorie C/2 e C/7): pertanto, su queste ultime l’IMU è dovuta.

ABITAZIONI IN USO GRATUITO AI PARENTI DI 1° GRADO

Pur non essendo equiparate all’abitazione principale, per l’anno 2021 continuano ad essere soggette all’aliquota agevolata dello 0,86%, purché il parente (figlio o genitore) vi risieda ed abbia intestate le relative utenze.

L’agevolazione vale per una sola abitazione data in comodato. Pertanto, per le eventuali ulteriori unità abitative concesse in comodato si applicherà l’aliquota ordinaria dell’1,10%.

Il contribuente dovrà comunicare il comodato all’ufficio tributi. La dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione (non è retroattiva). Per i contratti stipulati sotto la vigenza dell’ICI la dichiarazione va ripresentata.

ATTENZIONE: i comodati con l’agevolazione della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) prevedono requisiti molto più restrittivi. I contribuenti possono informarsi presso chi presta assistenza fiscale o presso l’ufficio tributi.

AREE FABBRICABILI

Si fa riferimento, per la base imponibile, ai valori già utilizzati nei precedenti anni (2011–2020).

VERSAMENTO

Il versamento è da effettuarsi, sempre tramite il modello F24 (codice Comune: **E883**), con i codici tributo specificati nel prospetto delle aliquote:

- in acconto (50% dell’intera annualità) od in unica soluzione entro il **16 giugno 2021**;
- a saldo e conguaglio entro il **16 dicembre 2021**.

L’importo minimo annuo del versamento è di euro 12,00.

DICHIARAZIONI

L’obbligo di dichiarazione sussiste in tutti i casi in cui i le informazioni non possano essere desunte dal Catasto o dai registri anagrafici del comune.

Si elencano, a titolo meramente esemplificativo, i casi più ricorrenti:

- 1) aree fabbricabili: inizio possesso e variazioni che incidano sul valore/base imponibile;
- 2) immobili in locazione finanziaria (leasing);
- 3) immobili demaniali in concessione;
- 4) fabbricati posseduti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita, purché non locati (“fabbricati merce”) – entro il 30 giugno dell’anno successivo, a pena di decadenza;
- 5) fabbricati detenuti dagli appartenenti alle forze armate che per ragioni di servizio non abbiano la residenza nel comune – entro il 30 giugno dell’anno successivo, a pena di decadenza;
- 6) concessione in comodato dell’abitazione a favore dei parenti in linea retta di 1° grado (la decorrenza dell’agevolazione è dalla data di presentazione della dichiarazione);
- 7) abitazione principale e pertinenze: nel caso in cui il contribuente possieda più abitazioni (appartamenti) al medesimo indirizzo oppure se, pur possedendo una sola abitazione, abbia più pertinenze e solo alcune di esse possano fruire dell’agevolazione;
- 8) inagibilità dell’immobile (salvo che non sia già stato attivato l’Ufficio tecnico, rimanendo, in ogni caso, opportuno darne comunicazione all’Ufficio tributi) e sussistenza di eventuali presupposti per altre riduzioni/agevolazioni previste dalla legge.

ESEMPI DI CALCOLO

Abitazione categoria A/2 rendita euro 500,00

Base imponibile (IMU) $500,00 + 5\% = 525,00 \times 160$ (coeff. immobili cat. A) = euro 84.000,00

IMU 2020 euro $84.000,00 \times 1,10\% =$ euro 924,00 (acconto euro $924,00 \times 50\% = 462,00$)

Negozio commerciale C/1 rendita euro 1.500,00

Base imponibile (IMU) $1.500,00 + 5\% = 1.575,00 \times 55$ (coeff. immobili cat. C/1) = euro 86.625,00

IMU 2020 euro $86.625,00 \times 0,48\% =$ euro 415,80

COMUNICAZIONI AL DOMICILIO DEL CONTRIBUENTE.

Nel 2021 verrà recapitata al contribuente, all'incirca intorno ai primi di maggio, una lettera informativa sull'IMU che conterrà, oltre alla lettera accompagnatoria:

- l'elenco degli immobili posseduti dal contribuente, con l'indicazione della relativa imposta generata da ciascuno di essi;
- i modelli F24 per effettuare i pagamenti previsti per l'anno 2021.

Per i tempi tecnici necessari all'elaborazione ed all'inoltro delle comunicazioni, i dati potrebbero risultare non aggiornati alle variazioni – relative ai soggetti possessori, alle quote di possesso, alla rendita catastale, ecc. – intervenute successivamente al 28.02.2021.

Nella comunicazione saranno altresì indicati gli orari di apertura dello sportello, nonché i recapiti telefonici e di posta elettronica, dedicati alla segnalazione di eventuali errori.

L'ufficio tributi rimarrà a disposizione per fornire ogni informazione utile per il calcolo ed il versamento dell'IMU e, in genere, di tutti i tributi comunali.

Manerba del Garda, 3 maggio 2021

L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE